

## Comunicato n. 13 - CAF

### COMMISSIONE APPELLO FEDERALE - C.U. n.13 del 10 dicembre 2004

Riunione del 09 Dicembre 2004

Presidente Avv. Antonio Ricciulli

Componenti Avv. Massimo Rosi (relatore estensore)

Avv. Amato Montanari

#### **CAF/10 – Appello della società ALFIERI VOLLEY SANTERAMO avverso la decisione del Giudice Unico Federale C.U. n.5 del 4 Novembre 2004**

La CAF letti gli atti ufficiali e nonché l'esaustivo appello della società, illustrato anche dal Presidente del sodalizio presente alla riunione,

osserva preliminarmente in via procedurale come *ab origine* il reclamo proposto all'omologa della gara sia stato rettamente ritenuto inammissibile dal Giudice di primo grado. A mente dell'art.67 Regolamento giurisdizionale infatti, il reclamo, a pena d'inammissibilità, deve essere preannunciato dal capitano della squadra al primo arbitro, verbalmente, al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione. Il primo arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio nel referto ed il capitano della squadra ha diritto di accertare l'avvenuta annotazione. In difetto di questa annotazione il reclamo è inammissibile. Dagli atti tali nulla risulta se non il deposito della motivazione al termine dell'incontro.

Pur risultando assorbente ai fini del decidere la precedente motivazione, questa commissione rileva comunque come dal rapporto arbitrale e dagli stessi scritti difensivi dell'odierna appellante, risulti con tutta evidenza come l'allenatore del sodalizio Santeramo, abbia volontariamente sostituito l'atleta straniera in campo e come successivamente abbia comunque deciso autonomamente di schierare le atlete, secondo la sua interpretazione del regolamento, senza con ciò incorrere in alcuna sanzione.

Per quanto riguarda il reclamato andamento irregolare dell'incontro, dovuto alle sospensioni della gara, rileva questa commissione come l'interruzione si sia protratta per poco tempo e proprio per permettere all'arbitro di risolvere definitivamente la problematica insorta; si ritiene comunque che quanto accaduto non possa aver inciso sulle atlete sia da un punto di vista fisico che psicologico, come può evincersi da un'attenta lettura del rapporto e referto, dal quale risulta come la gara si sia svolta regolarmente, con piena partecipazione agonistica.

P.Q.M.

Dichiara l'appello inammissibile, disponendo di incamerare la relativa tassa.

Il Presidente

Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 10.12.04